



Statuto

Milano, 27 Aprile 2009

Sommario

PARTE PRIMA	3
Art. 1 - Denominazione, Sede	3
Art. 2 - Scopi	3
Art. 3 - Gli strumenti	5
Art. 4 - Adesione alla UILTuCS	5
Art. 5 - Responsabilità	5
PARTE SECONDA	6
Art. 6 - Costituzione	6
Art. 7 - Compiti	6
Art. 8 - Leghe dei lavoratori autonomi	7
Art. 9 - Sindacato Territoriale o Provinciale	7
Art. 10 - Unificazione Sindacati Territoriali o Provinciali con il Sindacato Regionale	7
Art. 11 - Compiti	8
Art. 12 - Congresso Territoriale o Provinciale UILTuCS	8
Art. 13 - Direttivo Territoriale o Provinciale UILTuCS	9
Art. 14 - Segreteria Territoriale o Provinciale UILTuCS	9
Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale o Provinciale	9
Art. 16 - Articolazione di zona	9
Art. 17 - Sindacato Regionale	10
Art. 18 - Istituzione Sindacato Regionale	10
Art. 19 - Compiti	10
Art. 20 - Organi UILTuCS Regionale	11
Art. 21 - Congresso Regionale UILTuCS	11
Art. 22 - Direttivo Regionale UILTuCS	11
Art. 23 - Comitato Esecutivo Regionale	12
Art. 24 - Segreteria Regionale UILTuCS	12
Art. 25 - Il Presidente	12
Art. 26 - Rappresentanza legale e governabilità dell'Organizzazione	12
Art. 27 - Collegio dei Probiviri Regionale	13
Art. 28. Collegio dei Revisori dei Conti Regionale	13
Art. 29 - Funzionamento democratico	13
Art. 30 - Autonomia della UILTuCS	13
PARTE TERZA	14
Art. 31 - Autonomia e regole amministrative	14
Art. 32 - Obbligo della contribuzione	14
Art. 33 - Rispetto delle norme statutarie	15
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari	15
Art. 35 - Incompatibilità	15
Art. 36 - Modifiche allo Statuto	15
Art. 37 - Applicabilità dello Statuto della Confederazione	15

PARTE PRIMA

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - ISCRITTI

Art. 1 - Denominazione, Sede

È costituita la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS) quale organizzazione democratica unitaria e monocomposta dei lavoratori subordinati ed autonomi delle categorie commerciali, turistiche, dei servizi e quante altre categorie sono generalmente inquadrate od aggregate alla organizzazione sindacale del Commercio, del Turismo, dei Servizi ed Affini di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali.

La UILTuCS è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

La UILTuCS aderisce alla FIET, all'EUROFIET ed alla UITA e, con la UIL, alla ICFTU ed alla CES. La sede della UILTuCS è in Roma; la sede della UILTuCS Milano e Lombardia è in Milano.

Art. 2 - Scopi

Sono scopi della UILTuCS:

- a) difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici dei lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze;
- b) effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore;
- c) promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori nonché l'elevazione del loro livello culturale e professionale;
- d) organizzare i lavoratori e guidarli nelle lotte per la difesa dei loro interessi contro tutte le forze che vi si oppongono;
- e) intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta che - direttamente o indirettamente - siano in gioco gli interessi dei lavoratori; imprimere allo sviluppo dell'azione sindacale una procedura democratica tale da rendere i lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi ed Affini partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell'Organizzazione;
- f) favorire scelte politiche intese ad incoraggiare la partecipazione delle donne alle varie attività nei settori del terziario, del turismo e dei servizi, nei quali esse siano sottorappresentate e ai livelli superiori di responsabilità per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane.

È pertanto compito principale della UILTuCS:

- a) proteggere i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro;
- b) assicurare la presenza del sindacato ovunque operino i lavoratori;
- c) addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze dei lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie e distribuire agli associati e non, i testi dei contratti collettivi di lavoro;

- d) cedere, agli associati e non, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia;
- e) contribuire al miglioramento ed alla gestione degli istituti previdenziali, mutualistici, di assistenza sociale e di addestramento professionale;
- f) rappresentare gli interessi e le istanze dei lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi ed Affini, presso Enti, Comitati, Commissioni, Consigli di Amministrazione e simili nonché organismi internazionali;
- g) elevare il livello culturale e professionale dei lavoratori, diffondendo lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organi di stampa e centri studi, promuovendo iniziative per le vacanze e favorendo in ogni possibile modo un sano utilizzo del tempo libero tale da contribuire anche all'allungamento della stagione turistica ed alla conseguente maggior certezza ed ampiezza del lavoro per gli addetti alle attività del settore;
- h) organizzare corsi di formazione professionale e sindacale in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni;
- i) tutelare ed assistere legalmente i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie in cui vengano a trovarsi per la loro attività a favore del sindacato;
- j) promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico;
- k) curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi;
- l) realizzare organismi bilaterali, sia a livello nazionale che territoriale con le finalità che verranno contrattate tra le parti;
- m) promuovere la costituzione di mutue per l'assistenza agli iscritti in caso di disoccupazione, malattia o decesso, ad integrazione degli interventi degli enti pubblici;
- n) sviluppare una politica per realizzare, tramite gli enti pubblici e non, forme di integrazione ai trattamenti pensionistici ed assistenziali;
- o) promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggiore unità possibile dei lavoratori stessi nel perseguire le rivendicazioni comuni;
- p) influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardano i lavoratori
- q) promuovere attività di servizio ai lavoratori dipendenti parasubordinati ed autonomi privilegiando quelli iscritti alla UILTuCS. Le attività di servizio sono messe a disposizione di tutti i cittadini interessati;
- r) promuovere le attività tese ad orientare e tutelare i consumatori;
- r) predisporre azioni positive che garantiscano la partecipazione attiva delle donne alla vita del sindacato a tutti i livelli;
- s) predisporre azioni positive che garantiscano la partecipazione attiva delle donne alla vita del sindacato a tutti i livelli;
- t) attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività "no profit" promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILTuCS può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e pertanto la UILTuCS si conforma alle seguenti clausole:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione;

· obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.

Art. 3 - Gli strumenti

Le sedi della UILTuCS sono il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per usufruire dei servizi promossi dall'Organizzazione. A questo fine e per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente Art. 2, la UILTuCS promuove:

- a) un Centro per l'assistenza fiscale ai lavoratori autonomi;
- b) apposite entità per favorire la formazione professionale ed attività complementari e di supporto agli scopi previsti nello Statuto.

Art. 4 - Adesione alla UILTuCS

Possono aderire alla UILTuCS tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati ed autonomi che prestano la loro opera nelle categorie e settori di competenza della UILTuCS e segnatamente:

per la Distribuzione: aziende commerciali, distribuzione del farmaco, viaggiatori e piazzisti, pubblicitari, ausiliari del commercio;

per il Turismo: alberghi, PP.EE, mense, personale addetto a comunità pubbliche e private e similari, alberghi diurni e bagni pubblici, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie viaggi e turismo, ausiliari del turismo;

per i lavoratori Autonomi: esercenti attività con qualunque ragione e forma societaria, nella quale sia prevalente l'apporto degli stessi ed eventualmente dei propri familiari: operatori commerciali su aree pubbliche, giornalisti, agenti e rappresentanti; Guide, interpreti e accompagnatori turistici, barbieri, parrucchieri, ecc;

per i Servizi: portieri, guardie giurate, servizi domestici, arti estetiche, studi professionali, comparto socio sanitario e assistenziale, organismi e comandi alleati e altre categorie tradizionalmente inquadrati od aggregate alla organizzazione sindacale del commercio, turismo e servizi.

L'iscrizione si manifesta con il prelievo della tessera che ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e di quante altre emanate dai competenti organi statutari.

Art. 5 - Responsabilità

La UILTuCS risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Presidente e dal Segretario Generale su mandato della Segreteria.

PARTE SECONDA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA UILTuCS

TITOLO PRIMO

GRUPPO AZIENDALE E LEGA LAVORATORI AUTONOMI

Art. 6 - Costituzione

Le strutture di base della UILTuCS sono il Gruppo aziendale e la Lega dei Lavoratori Autonomi. Il gruppo aziendale riunisce nel proprio seno i lavoratori iscritti alla UILTuCS, operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva. I Gruppi Aziendali sono strumenti democratici fondamentali dell'azione di proselitismo, di autofinanziamento e di partecipazione del Sindacato. Il Gruppo Aziendale è costituito in tutte le aziende ove esistono iscritti.

La Rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove è possibile, è composta dalle RSA UILTuCS e/o dai membri UILTuCS nelle RSU e nelle RLS.

La UILTuCS riconosce la funzione degli organismi unitari nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati dagli accordi sindacali. Per la UILTuCS queste strutture sono unitarie esclusivamente nel caso in cui siano le strutture delle tre Federazioni di categoria a fornire congiuntamente il loro riconoscimento.

Art. 7 - Compiti

Il Gruppo Aziendale, in collaborazione con la UILTuCS territoriale o provinciale, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede al proselitismo curando e garantendo la partecipazione e la presenza nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità operanti nell'azienda;
- b) concorre con il sindacato territoriale o provinciale alla scelta dei candidati della UILTuCS per l'elezione delle RSA, RSU e RLS ed elegge le rappresentanze aziendali dei lavoratori;
- c) è punto di riferimento delle RSA e dei componenti della UILTuCS nella RSU e nella RLS per la rappresentazione delle istanze della generalità dei lavoratori;
- d) promuove l'azione del Patronato ITAL;
- e) promuove con la UILTuCS territoriale o provinciale la presenza della stessa all'interno degli organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa a livello aziendale;
- f) garantisce, insieme al sindacato territoriale o provinciale, che le modalità di elezione degli organismi unitari a livello di azienda e di gruppo siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni unitariamente assunte in sede nazionale, territoriale, provinciale e regionale dalla UILTuCS e dalla UIL.

Art. 8 - Leghe dei lavoratori autonomi

Le Leghe dei Lavoratori Autonomi iscritti alla UILTuCS riuniscono i lavoratori dei settori interessati:

i lavoratori autonomi: esercenti attività con qualunque ragione e forma societaria, nella quale sia prevalente l'apporto degli stessi ed eventualmente dei propri familiari (Agenti e Rappresentanti, Operatori commerciali su aree pubbliche, Giornalai, Guide, Interpreti, Accompagnatori Turistici, barbieri, parrucchieri, ecc.).

Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione dei lavoratori dei rispettivi settori all'attività della UILTuCS ad ogni livello.

Le Leghe curano l'azione di propaganda nell'azienda e nel territorio e promuovono l'azione del patronato ITAL/UIL. Le Leghe eleggono i propri rappresentanti al Congresso del Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS.

Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS nazionale o agire al di fuori dei deliberati degli organismi territoriali o provinciali della UILTuCS.

L'Assemblea degli iscritti alla Lega è convocata di norma almeno una volta l'anno con il compito di verificare la linea dell'organizzazione, di fornire all'organizzazione elementi di orientamento su particolari problemi e iniziative; l'Assemblea è istituita a livello territoriale o provinciale e, qualora particolari condizioni organizzative lo richiedano, anche a livello di zona.

TITOLO SECONDO

SINDACATI TERRITORIALI O PROVINCIALI UILTUCS

Art. 9 - Sindacato Territoriale o Provinciale

In un comprensorio, di massima con sede nel capoluogo socio economico dello stesso, è istituito il Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS che raggruppa tutti i lavoratori iscritti.

Di norma il Sindacato Territoriale coincide con il territorio provinciale e comunque con i territori con istanza congressuale stabiliti dalla UIL.

Art. 10 - Unificazione Sindacati Territoriali o Provinciali con il Sindacato Regionale

Il Sindacato Territoriale o Provinciale Capoluogo di Regione potrà unificarsi con il Sindacato regionale.

I Sindacati Territoriali o Provinciali con capoluogo di regione potranno unificarsi anch'essi con il Sindacato Regionale di categoria.

La decisione di unificazione è adottata in sede congressuale. In via eccezionale, tra un Congresso e l'altro, con decisione del proprio Direttivo, il Sindacato Territoriale o Provinciale potrà soltanto richiedere, a maggioranza qualificata, l'unificazione con il Sindacato Regionale.

Nei casi di unificazione, il Direttivo del Sindacato Territoriale o Provinciale avrà esclusivamente compiti di coordinamento delle politiche sindacali nella provincia o nel territorio. In tal caso cesserà anche la funzione dei Revisori dei Conti, che verrà assunta da quelli regionali.

Art. 11 - Compiti

I compiti del Sindacato Territoriale o Provinciale sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli che la UILTuCS assolve in tutto il territorio nazionale; in particolare il Sindacato Territoriale o Provinciale cura la propaganda, il proselitismo e l'educazione sindacale nel proprio territorio; promuove la costituzione delle eventuali articolazioni di zona; le assiste nel corso delle trattative e nelle eventuali lotte, promuove la reciproca collaborazione e la solidarietà operante tra le eventuali organizzazioni delle singole zone e quella Territoriale e Provinciale per la difesa e la conquista delle legittime rivendicazioni; assomma e controlla il normale funzionamento di eventuali organizzazioni zonali. È depositario, nel territorio di competenza, del potere contrattuale ed a tal fine promuove, discute e stipula la contrattazione a livello territoriale o provinciale, zonale e aziendale; risolve le vertenze sorte nell'ambito del territorio; consiglia, assiste e tutela i singoli lavoratori iscritti alla UILTuCS Territoriale o Provinciale.

Fornisce servizi ai lavoratori e ai loro familiari; organizza e promuove cooperative di produzione e lavoro nei settori produttivi per i quali esso è soggetto contrattuale.

Promuove iniziative, vertenze e confronti con gli Enti Locali, le USL e ogni altra articolazione istituzionale operante nel territorio di competenza su problemi della condizione di vita e di lavoro che esso rappresenta.

Contribuisce alla formulazione del programma e alla realizzazione delle iniziative oltre che al funzionamento operativo del Sindacato Regionale UILTuCS.

Per le trattative con le associazioni dei datori di lavoro e in caso di azione sindacale diretta, i rappresentanti territoriali o provinciali della UILTuCS hanno l'obbligo di informare la UILTuCS Nazionale e le locali Camere Sindacali della UIL, oltreché di chiedere l'eventuale assistenza della UILTuCS e - se necessario - delle locali Camere Sindacali UIL.

Le UILTuCS Territoriali o Provinciali possono promuovere l'attivazione di Coordinamenti territoriali di lavoratori di un medesimo settore nelle realtà ove se ne registri una particolare concentrazione.

Tale coordinamento potrà avere esclusiva competenza in materia contrattuale attinente il settore e potrà esplicare le sue attribuzioni con organismi e risorse disponibili dalla UILTuCS Territoriale o Provinciale competente.

Art. 12 - Congresso Territoriale o Provinciale UILTuCS

L'organo principale del Sindacato Territoriale o Provinciale UILTuCS è il Congresso territoriale o provinciale che deve avere luogo ordinariamente ogni 4 anni, prima del Congresso Nazionale della UILTuCS.

Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Direttivo o del 51% almeno degli iscritti. Vi partecipano, direttamente o tramite delegati, gli iscritti che abbiano ritirato la tessera e siano in regola con il pagamento dei contributi sindacali, secondo le norme che sono di volta in volta stabilite dal Direttivo Territoriale o Provinciale della UILTuCS, nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale.

Esso elegge il Direttivo Territoriale o Provinciale, il Collegio dei Revisori dei Conti e i delegati al Congresso Regionale di categoria e al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL.

Art. 13 - Direttivo Territoriale o Provinciale UILTuCS

I compiti del Direttivo del Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli che il Direttivo Nazionale della UILTuCS assolve in tutto il territorio nazionale; esso imposta l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dai Congressi Territoriali o Provinciali.

Il Direttivo è formato da 11 o più membri eletti fra gli iscritti al Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS.

Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione della Segreteria e quando lo richieda il 5 1 % dei suoi componenti o la Segreteria Regionale o Nazionale della UILTuCS.

Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Art. 14 - Segreteria Territoriale o Provinciale UILTuCS

La Segreteria del Sindacato Territoriale o Provinciale della UILTuCS è composta da tre o più membri fra i quali un Segretario Responsabile, un Segretario Amministrativo o un Tesoriere.

Nel proprio ambito, la Segreteria Territoriale o Provinciale ha le stesse attribuzioni della Segreteria Nazionale, il Segretario Responsabile Territoriale o Provinciale, il Segretario Amministrativo o il Tesoriere hanno le stesse attribuzioni del Segretario Generale e del Tesoriere della UILTuCS Nazionale.

Le funzioni di Segreteria del Sindacato Territoriale o Provinciale del capoluogo e dei territori o provincie che hanno richiesto l'unificazione con il Sindacato Regionale sono assunte dalla Segreteria Regionale.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti Territoriale o Provinciale

Il Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Territoriale o Provinciale è composto da almeno tre membri effettivi e tre supplenti ed è nominato dal Congresso.

I membri del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito della UILTuCS Territoriale o Provinciale, Regionale, Nazionale.

Il Collegio svolge, nell'ambito del territorio di competenza, compiti analoghi a quelli previsti all'art. 38 per il Collegio Nazionale.

Art. 16 - Articolazione di zona

Le UILTuCS Territoriali o Provinciali, ove le condizioni locali lo richiedano e compatibilmente con le risorse disponibili, su mandato del Direttivo Nazionale possono dar vita, in accordo con la UILTuCS Regionale, a sedi decentrate con funzioni operative e di servizio.

TITOLO TERZO

SINDACATO REGIONALE UILTuCS

Art. 17 - Sindacato Regionale

Il Sindacato Regionale UILTuCS raggruppa e rappresenta le UILTuCS Territoriali o Provinciali e le strutture di Coordinamento operativo e di servizio esistenti nel territorio regionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 13.

Art. 18 - Istituzione Sindacato Regionale

È istituito il Sindacato Regionale UILTuCS che raggruppa le UILTuCS Territoriali o Provinciali e le strutture di Coordinamento operative e di servizio esistenti nel territorio regionale.

Salvo deroghe del Direttivo Nazionale, la sede della Unione Regionale UILTuCS è la stessa della UILTuCS del capoluogo di regione o della città dove ha sede il Sindacato regionale stesso.

Art. 19 - Compiti

La UILTuCS Regionale è l'organismo primario di direzione politica della UILTuCS e realizza l'unità organizzativa e politica delle UILTuCS Territoriali o Provinciali della regione.

La UILTuCS Regionale è la struttura insostituibile per gestire i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione ed interventi dell'Ente regione per i piani commerciali e turistici) che per quelli sindacali che investono le responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione o altre istituzioni di rilevanza regionale. La UILTuCS Regionale in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) coordina lo sviluppo organizzativo e rivendicativo, la propaganda e la formazione;
- b) promuove la costituzione delle UILTuCS Territoriali o Provinciali e le eventuali articolazioni zonali;
- c) segue il funzionamento delle organizzazioni territoriali, coordina la politica amministrativa e di bilancio dei sindacati territoriali o provinciali di categoria;
- d) interviene in prima istanza per tutte le controversie gestionali che dovessero manifestarsi nelle sedi UILTuCS territoriali o provinciali;
- e) interviene, in accordo con la UILTuCS Nazionale, nei territori di competenza ove non esistessero le condizioni organizzative minime, unificando le funzioni politiche, organizzative ed amministrative del territorio interessato con quelle della UILTuCS regionale;
- f) propone, in accordo con la UILTuCS Nazionale, i provvedimenti disciplinari e le gestioni straordinarie di cui al presente Statuto ed a quello della UIL;
- g) svolge le funzioni conseguenti a quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 20 - Organi UILTuCS Regionale

Sono organi della UILTuCS Regionale

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Direttivo Regionale;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) la Segreteria;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Presidente
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i) il Collegio dei Probiviri;
- l) i Coordinamenti Regionali.

Secondo le valutazioni politico-organizzative della UILTuCS Regionale, il Congresso della struttura può prevedere l'istituzione e l'elezione nella stessa sede del Consiglio Generale che ha analoghi compiti di quello nazionale.

Art. 21 - Congresso Regionale UILTuCS

Il Congresso deve aver luogo ordinariamente ogni 4 anni, comunque prima del Congresso Nazionale della UILTuCS.

Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Direttivo regionale o del 51% almeno degli iscritti, o su iniziativa della UILTuCS nazionale.

Vi partecipano i delegati eletti dai Congressi Territoriali o Provinciali della UILTuCS secondo le norme che sono di volta in volta stabilite dal Direttivo regionale nell'ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale.

Esso elegge il Presidente, il Comitato Direttivo regionale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti nonché i delegati al Congresso Regionale della UIL e al Congresso Nazionale della UILTuCS.

Art. 22 - Direttivo Regionale UILTuCS

I compiti del Direttivo della Unione Regionale UILTuCS sono analoghi, nell'ambito della propria sfera di azione, a quelli che il Direttivo Nazionale della UILTuCS assolve in tutto il territorio nazionale; esso imposta l'azione sindacale generale sulla base dell'indirizzo espresso dal Congresso Regionale e da quello Nazionale.

Il Direttivo Regionale assume inoltre i compiti amministrativi e di rappresentanza legale del Direttivo del territorio capoluogo di regione. Il Direttivo regionale è formato da un minimo di 15 membri per le regioni con un numero minimo di province. In ogni Direttivo regionale deve essere assicurata la presenza almeno di un rappresentante per ogni UILTuCS territoriale o provinciale.

Esso si riunisce almeno 2 volte all'anno su convocazione del Presidente a firma congiunta con il Segretario Generale o quando lo richiedano 2/3 dei suoi componenti.

Le riunioni del Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Il Direttivo elegge tra i suoi componenti il Segretario Generale, la Segreteria, ed eventualmente il Tesoriere ed il Comitato Esecutivo. I componenti del Direttivo decadono dopo 2 assenze consecutive ingiustificate e vengono sostituiti alla prima riunione dello stesso.

Art. 23 - Comitato Esecutivo Regionale

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi su convocazione del Presidente a firma congiunta con il Segretario Generale.

Le riunioni dell'Esecutivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.

Sono suoi compiti:

- a) adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali;
- b) decidere le gestioni straordinarie e i provvedimenti disciplinari.

Le decisioni di cui al punto b) dovranno essere sottoposte a ratifica del Direttivo Regionale alla prima riunione.

Il Comitato Esecutivo regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni.

Art. 24 - Segreteria Regionale UILTuCS

La Segreteria del Sindacato Regionale UILTuCS è composta da 3 o più componenti fra i quali il Presidente, che ne convoca e ne presiede la riunioni, il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo o il Tesoriere, un Segretario Responsabile del territorio capoluogo di regione.

Di norma l'incarico di Segretario Amministrativo o di Tesoriere è affidato al membro della Segreteria regionale responsabile del capoluogo di regione con firma congiunta a quella del Segretario Generale Regionale della UILTuCS. Si afferma la sola incompatibilità tra l'incarico di Segretario Generale e quello di Tesoriere.

Nel suo ambito la Segreteria Regionale ha le stesse attribuzioni della Segreteria Nazionale: il Segretario Generale ed eventualmente il Tesoriere hanno le stesse attribuzioni del Segretario Generale nazionale e del Tesoriere della UILTuCS nazionale.

Art. 25 - Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Congresso. Assicura l'unità dell'organizzazione, presiede e regola i lavori degli organismi di cui fa parte con diritto di voto: Segreteria, Comitato Esecutivo, Comitato Direttivo, Consiglio Generale. I predetti organismi vengono convocati a firma congiunta con il Segretario Generale.

Art. 26 - Rappresentanza legale e governabilità dell'Organizzazione

La rappresentanza legale della UILTuCS di Milano e della Lombardia è, congiuntamente, del Presidente e del Segretario Generale che depositano la firma in banca, assieme a quella del Tesoriere/Segretario Amministrativo. Tutte le operazioni bancarie richiedono

due delle tre firme che, di norma, sono del Presidente e del Segretario Generale. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, di uno dei due, il Tesoriere garantisce con la propria firma. Al fine di salvaguardare il principio di governabilità dell'organizzazione, in caso di dissenso/disaccordo tra il Presidente e il Segretario Generale, prevale il parere del Presidente.

Art. 27 - Collegio dei Probiviri Regionale

Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale è composto da almeno 3 membri effettivi e 3 supplenti ed è nominato dal Congresso. 1 Probiviri non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito della UILTuCS Regionale e in quelle Territoriali o Provinciali. Il Collegio dei Probiviri del Sindacato Regionale svolge nell'ambito regionale compiti analoghi a quelli previsti all'art. 37 per il Collegio Nazionale. Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo l'ultimo appello di competenza del Collegio Nazionale.

Art. 28. Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Sindacato Regionale è composto da almeno 3 membri effettivi e 3 supplenti ed è nominato dal Congresso. 1 membri del Collegio non possono ricoprire cariche direttive nell'ambito della UILTuCS Regionale e di quelle Territoriali o Provinciali. Il Collegio svolge, nell'ambito regionale, compiti analoghi a quelli previsti all'art. 38 per il Collegio Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti, su mandato della maggioranza qualificata dei membri del Direttivo Regionale, svolge, sul piano istruttorio, indagini nei confronti delle UILTuCS del territorio regionale di competenza al fine di verificare eventuali situazioni anomale sul piano amministrativo.

Art. 29 - Funzionamento democratico

Tutte le cariche sono elettive. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dallo Statuto della UIL. Le deliberazioni dei Congressi, del Direttivo Nazionale, dei Direttivi e Comitati Esecutivi ai diversi livelli possono essere adottate a maggioranza semplice dei presenti o a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti per quanto previsto dal presente Statuto e dallo Statuto UIL; le conseguenti deliberazioni hanno sempre carattere impegnativo per tutta l'organizzazione.

Nelle varie istanze dell'Unione è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto di tutte le opinioni politiche e religiose degli associati.

Art. 30 - Autonomia della UILTuCS

Per garantire l'indipendenza della UILTuCS secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto:

- a) non è ammessa in seno alla UILTuCS la costituzione di correnti ispirate da partiti politici o da altri organismi comunque estranei all'organizzazione;
- b) non è permessa la presentazione di mozioni pregressuali o di liste di corrente di cui al punto a) nei congressi e nelle elezioni degli organi della Unione Nazionale, delle UILTuCS Regionali, delle UILTuCS Territoriali o Provinciali.

PARTE TERZA

RAPPORTI NELLA UILTuCS

Art. 31 - Autonomia e regole amministrative

Le UILTuCS Territoriali o Provinciali c/o Regionali sono organismi amministrativamente autonomi e rispondono direttamente, salvo quanto previsto dall'art. 12, delle obbligazioni assunte; la UILTuCS Nazionale pertanto non risponde in alcun caso delle eventuali obbligazioni assunte dai suddetti organismi.

La firma, però, da parte degli organi competenti delle UILTuCS Territoriali o Provinciali c/o Regionali, di accordi e convenzioni di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli nazionali, deve risultare autorizzata da parte della Segreteria Nazionale della UILTuCS, mediante atto scritto.

La facoltà di intervento della UILTuCS nei confronti delle UILTuCS Territoriali o Provinciali e Regionali e di ogni altro organismo interno della Unione si esercita in materia amministrativa al fine di assicurare la massima regolarità nella gestione dei fondi e l'adozione di metodi uniformi nella tenuta della contabilità.

Le UILTuCS Territoriali o Provinciali sono tenute ad inviare alla Segreteria Nazionale UILTuCS ed a quella Regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno. Tale procedura vale per le UILTuCS Regionali nei confronti di quella Nazionale.

Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo deve comparire nei suddetti bilanci. I bilanci devono essere approvati dal Direttivo competente.

Tutte le strutture della UILTuCS devono essere dotate di conti correnti bancari intestati alla UILTuCS e recanti comunque la doppia firma congiunta del Segretario Generale e del Segretario Amministrativo o del Tesoriere.

Appositi regolamenti approvati dal Direttivo Nazionale regolano i bilanci delle attività di servizio e cooperative e devono comunque comparire nel bilancio della UILTuCS.

Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS Nazionale a favore delle strutture costituiscono attività di assistenza proprie della Unione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità.

Per le inadempienze amministrative si applica il Commissariamento amministrativo e, nei casi più gravi, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto UIL e recepiti nel presente Statuto.

Il Direttivo Nazionale della UILTuCS predispone ed approva i regolamenti su materie indicate ai commi precedenti.

Art. 32 - Obbligo della contribuzione

Tutti gli iscritti alla UILTuCS sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dalla Confederazione e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dalla UILTuCS, oltreché al rispetto delle norme relative ai rapporti amministrativi.

Il Direttivo Nazionale potrà fissare dei contributi straordinari a carico delle UILTuCS Territoriali o Provinciali purché la decisione sia approvata da un numero di UILTuCS Territoriali o Provinciali che raggruppi almeno il 51% degli iscritti.

Per le strutture territoriali o provinciali non in regola con le norme contributive decise dal Direttivo Nazionale, il Direttivo regionale della UILTuCS ha l'obbligo di intervenire con le azioni disciplinari previste.

Comunque l'Unione Nazionale è vincolata ad esercitare tale azione nei confronti di ciascuna struttura non in regola con le norme amministrative o contributive.

Art. 33 - Rispetto delle norme statutarie

Tutti gli aderenti alla UILTuCS sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai competenti organi dell'Unione.

Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme contenute nel presente Statuto o in quello della UIL.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono regolati in base alle norme contenute nello Statuto confederale e alle norme interne della UILTuCS ad esso complementari.

Art. 35 - Incompatibilità

Vigono le incompatibilità stabilite dallo Statuto della UIL.

Quando si è in presenza di casi di incompatibilità la Segreteria della struttura interessata, ai sensi del presente Statuto, preso atto dell'avvenuta automatica decadenza, procederà alla sostituzione alla prima riunione del proprio organo deliberante. Eventuali inadempienze vanno segnalate alla Segreteria Nazionale affinché possa intervenire.

Art. 36 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale della UILTuCS. Le richieste di modifica debbono pervenire alla Segreteria almeno un mese prima della data stabilita per tale congresso.

Art. 37 – Applicabilità dello Statuto della Confederazione

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono –in quanto applicabili- le norme dello Statuto della UILTuCS Nazionale e della UIL.

Versione aggiornata dalle modifiche statutarie approvate dal Comitato Direttivo della
UILTuCS Milano e Lombardia del 27 aprile 2009